



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I – Affari generali – Dirigenti scolastici - Contenzioso

MIUR.A00DRVE.UFF.I- cont./n.777/A41a

Venezia, 20.01.2012

Alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado statali e paritarie
del Veneto

Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Loro sedi

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell'USR – Direzione Generale

Oggetto: Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”

Si evidenzia alla cortese attenzione delle SS.LL. la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, in allegato, che specifica le novità, apportate dall'art. 15, comma 1, della legge 183/11, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000.

Si precisa che tali disposizioni vanno applicate, a partire dal 1° gennaio 2012, non solo dalle PP.AA., ma anche dai gestori di pubblici servizi, quindi anche dalle scuole paritarie.

Novità nei rapporti tra Pubblica amministrazione e privati

In particolare, una novità introdotta dalla legge citata riguarda il divieto per la Pubblica Amministrazione, e per i gestori dei pubblici servizi, non solo di richiedere i certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (per i quali era già prevista l'autocertificazione), ma anche di accettare tali certificati da parte dei privati, pena la responsabilità per violazione dei doveri d'ufficio, ex art. 74, comma 2 lett. a) del D.P.R. 445/2000.

Pertanto si invitano le SS.LL. a non richiedere e a non accettare certificati riguardanti stati o qualità personali di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Per quanto concerne, invece, i certificati rilasciati da codeste Istituzioni attestanti fatti e stati personali rientranti nell'art. 46 citato, la legge richiede che, dal 1° gennaio 2012, sui certificati suddetti venga apposta la dicitura, a pena di nullità, **“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizio”**.

Vista la gravità della sanzione prevista, si invitano le SS.LL., per quanto di competenza delle istituzioni scolastiche, a valutare su quali certificazioni (in relazione a quanto previsto dall'art.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I – Affari generali – Dirigenti scolastici - Contenzioso

46 D.P.R. 445/2000) sia necessario apporre la suddetta dicitura, onde evitare che siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta clausola.

Novità nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni (compresi i gestori di pubblici servizi)

Tale sistema di “decertificazione” rende necessaria un'adeguata organizzazione da parte dell'ente certificante, al fine di favorire, da parte delle altre amministrazioni, i controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive. Per tale ragione, la Direttiva prevede che *“le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un **ufficio responsabile** per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti”*.

Proprio con riferimento ai rapporti tra le PP.AA (compresi i gestori di pubblici servizi), la Direttiva si sofferma sulla necessità di favorire l'efficiente sistema dei controlli delle certificazioni, prevedendo che le Amministrazioni certificanti, per il tramite dell'Ufficio responsabile, debbano individuare, e rendere note sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati, e le modalità per la loro acquisizione. A tal fine è previsto che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica possano stipulare convenzioni con altre Amministrazioni per disciplinare l'accesso (v. art. 58 del dlgs 82/2005 mod. da dlgs 235/2010 Codice dell'Amministrazione digitale).

In ogni caso, le Amministrazioni certificanti devono consentire alle Amministrazioni procedenti di accedere ai dati su indicati, senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. Si ricorda che *“la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione”*.

Lo scrivente Ufficio provvederà a fornire, tempestivamente, ulteriori indicazioni che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sta per diramare in esecuzione della legge e della Direttiva in oggetto.

Distinti saluti

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Gianna Marisa Miola

Allegato: Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 del Ministro Pubblica Amministrazione e Semplificazione

C/BS